

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3899

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328,
recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Presentato il 4 luglio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento (che riproduce, con le modifiche apportate dalle Camere, il decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, non convertito in legge entro il prescritto termine di 60 giorni) è diretto a prorogare fino al 30 novembre 1986 le discipline della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, scadute il 31 dicembre 1985.

Il ricorso alla decretazione di urgenza si è reso necessario al fine di evitare la

interruzione dei benefici contributivi che comporterebbe un aggravio del costo del lavoro.

Resta fermo il carattere congiunturale dell'intervento, in vista della programmata revisione strutturale ed organica della intera e delicata materia della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si è comunque ritenuto di procedere ad un ritocco delle attuali aliquote fiscalizzate di base per il settore indu-

stria in relazione al riordino della contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale operato dall'articolo 31 della legge finanziaria che comporta, per il predetto settore, una riduzione della vigente aliquota del contributo di malattia (articolo 1, comma 1).

Per quanto concerne il settore agricolo l'aliquota di sgravio viene elevata a 8,45 punti in correlazione alla elevazione del contributo di malattia per il settore apportata dall'articolo 31 della legge finanziaria 1986 (articolo 1, comma 2).

Per esigenze di omogeneizzazione della normativa, le aliquote previste per il settore commercio vengono estese alle imprese commerciali esportatrici abituali, alle imprese alberghiere, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, ai complessi ricettivi dell'aria aperta ed alle agenzie di viaggio che, in base alla normativa vigente, rientrano, invece, nella sfera di applicazione della disciplina della fiscalizzazione per l'industria (articolo 1, comma 5).

In particolare, i benefici previsti dal provvedimento sono i seguenti:

SETTORE INDUSTRIA.

a) *Sgravio fondamentale:*

aliquote: 1,60 punti per il personale maschile (in luogo di 2,28 punti);

4,00 punti per il personale femminile (in luogo di 6,30 punti).

b) *Sgravio aggiuntivo:*

aliquota: 5,24 punti.

c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno:*

aliquota: 2,54 punti.

SETTORE COMMERCIO.

aliquote: 2,28 punti per il personale maschile;

6,30 punti per il personale femminile.

SETTORE AGRICOLTURA.

a) *Sgravio fondamentale:*

aliquota: 8,45 punti.

b) *Sgravio aggiuntivo sul complesso dei contributi per operai a tempo indeterminato:*

aliquota: 17,50 per cento.

L'articolo 2 prevede la proroga al 30 novembre 1986 dello sgravio contributivo previsto dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 3 dispone che i benefici della fiscalizzazione e degli sgravi per il Mezzogiorno non si applicano per quei lavoratori che non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari e giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

Il termine di scadenza dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi, originariamente fissato con il precedente decreto n. 123 al 31 luglio 1986, è stato differito alla suddetta data del 30 novembre 1986 in conformità alle modifiche apportate in sede di esame parlamentare del provvedimento medesimo.

Altra modifica apportata dalle Camere e riprodotta nel presente decreto è contenuta nell'articolo 4 che prevede, per l'anno 1986, la proroga al 30 novembre 1986 del termine, fissato al 30 giugno, per la presentazione all'INPS della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467.

* * *

L'unito decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

ARTICOLO 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

ARTICOLO 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

ARTICOLO 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — RO-
MITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.